

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

in composizione monocratica, in persona del Cons. Gianpiero D'Alia, ha
pronunciato la seguente

SENTENZA n. 142/2025

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. **24152** del registro di
segreteria

proposto da

T. C., nata a omissis (omissis) il omissis ed ivi residente in via omissis n.
omissis (cod. fisc.: omissis), rappresentato e difeso, come da procura in atti,
dall'avv. Claudia Romano (cod. fisc.: RMNCLD87L64M208A) e dall'avv.
Torindo Bonasera (cod. fisc.: BNSTND88L06F158M), elettivamente
domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Vibo Valentia, via Marconi n.
24, con domicilio digitale eletto ai seguenti indirizzi di posta elettronica
certificata: claudia.romano@pec.giuffre.it; torindobonasera@pec.it.

contro

l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del
legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, congiuntamente e
disgiuntamente, dall'avv. Caterina Battaglia (BTTCRN70R54M208B), posta
elettronica certificata: avv.caterin.battaglia@postacert.inps.gov.it, e dall'avv.
Silvia Parisi (cod. fisc.: PRSSLV66C46C352J), posta elettronica certificata:
avv.silvia.parisi@postacert.inps.gov.it, come da procura generale *ad lites*

versata in atti, elettivamente domiciliato in Catanzaro, Via Tommaso Campanella, 11, presso la sede dell'Avvocatura INPS;

per il riconoscimento

del diritto del ricorrente alla liquidazione della pensione privilegiata diretta, con decorrenza dalla data di riconoscimento del trattamento pensionistico, e la condanna dell'istituto previdenziale al pagamento dei ratei pensionistici non erogati, maggiorati degli interessi legali e, nei limiti dell'importo differenziale, della rivalutazione monetaria calcolata anno per anno secondo gli indici ISTAT.

Visto l'atto introduttivo del giudizio;

Visti gli altri atti e documenti di causa;

Visto il d.lgs. n. 174/2016, recante il codice della giustizia contabile;

udita, nella pubblica udienza del 9 giugno 2025, l'avv. Caterina Battaglia per l'INPS. Nessuno è comparso per il ricorrente.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con il **ricorso** in epigrafe, depositato il 27 gennaio 2025, il signor C. T. ha chiesto, previa acquisizione del fascicolo amministrativo, di accertare e dichiarare il suo diritto alla liquidazione della pensione privilegiata diretta, con decorrenza dalla data di riconoscimento del beneficio, e la conseguente condanna dell'INPS alla liquidazione dei ratei non erogati, oltre ad interessi e rivalutazione monetaria come per legge. In particolare, il ricorrente, premesso di essere stato alle dipendenze dell'Arma dei Carabinieri e, con provvedimento n. 7713 del Ministero della Difesa – Direzione Generale per il personale Militare, di essere cessato a domanda, a far data dall'11 ottobre 1997, dal servizio permanente, con il collocamento nella riserva ai sensi

dell'art. 34, commi 1 e 4, della legge n. 599/1954, ha dichiarato che gli è stata riconosciuta la pensione privilegiata, a decorrere da tale data, dalla Commissione medico ospedaliera di Milano a causa di una gastroduodenite cronica dipendente da causa di servizio, e che tale patologia è stata ascritta alla Categoria 8 della Tabella A, con assegno rinnovabile a vita, giusto verbale ML/B n. 555 del 22 settembre 2006. Nonostante il riconoscimento da parte dell'organo medico legale, il trattamento pensionistico non è mai stato liquidato dall'istituto previdenziale, a tale scopo più volte diffidato, in violazione dell'art. 167 del d.P.R. n. 1092/1973 che dispone la liquidazione d'ufficio del trattamento pensionistico privilegiato.

2. Con **decreto** del 31 gennaio 2025, ritualmente notificato unitamente al ricorso introduttivo all'amministrazione resistente, è stata fissata l'udienza del 9 giugno 2025.

3. Con **memoria difensiva**, depositata il 26 maggio 2025, si è costituito in giudizio l'INPS ed ha chiesto che venga dichiarata la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire o, comunque, che lo stesso venga rigettato perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria di spese e competenze. In particolare, l'istituto previdenziale ha dichiarato che nei suoi archivi è presente solo T. C., nato il omissis con codice fiscale omissis; che, se quest'ultimo corrisponde al ricorrente (nel qual caso sarebbe stato indicato in ricorso con dati anagrafici e fiscali parzialmente errati), lo stesso, ex dipendente dell'Arma dei Carabinieri, è stato posto in congedo con decorrenza giuridica dall'11 ottobre 1997 e economica dal 12 luglio 1998; che, con lotto n. 21 del 9 ottobre 2008 l'INPDAP ha provveduto a dare esecuzione al decreto del Ministero della Difesa n. 1027 del 2 maggio 2007

con la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento in ragione del riconoscimento dell'8^ categoria di pensione privilegiata con decorrenza dall'11 ottobre 1997 e con effettivo pagamento a far data dal 1° maggio 2002, posto che il ricorrente ha presentato domanda di pensione di privilegio per la patologia "gastroduodenite cronica" il 23 aprile 2002; e che gli sono stati liquidati anche gli arretrati, comprensivi di rivalutazione monetaria ed interessi, come risulta dalla documentazione versata in atti. L'INPS ha, pertanto, concluso per la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, in ragione dell'avvenuta integrale soddisfazione della pretesa azionata in giudizio prima della proposizione del ricorso. Ha, infine, eccepito la propria estraneità ai motivi che hanno determinato la emanazione dei provvedimenti endoprocedimentali funzionali al riconoscimento del trattamento privilegiato, attesa la natura medico-legale degli stessi, ai quali si è uniformata nell'erogazione del trattamento pensionistico in esame, e la assoluta genericità delle doglianze dedotte in giudizio da parte dell'istante, posto che *"controparte asserisce di non avere ricevuto quanto di sua spettanza senza in alcun modo indicare l'importo a suo credito."*, sicché il ricorso sarebbe, comunque, infondato.

4. All'udienza del 9 giugno 2025, nessuno è comparso per il ricorrente e il difensore dell'INPS ha insistito per il rigetto del ricorso. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione mediante lettura del dispositivo in udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

5. La preliminare eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse ad agire, formulata dall'INPS, è fondata. Risulta, infatti, dalla documentazione versata in atti dall'istituto previdenziale che, a seguito del

verbale della Commissione medico ospedaliera di Milano del 22 settembre 2006, con il quale al ricorrente è stata riconosciuta come dipendente da causa di servizio la gastroduodenite cronica, con ascrivibilità alla Categoria 8 della Tabella A, il Ministero della Difesa, con decreto del 1° giugno 2007, ha conferito al signor T. la pensione privilegiata di 8^ Categoria a decorrere dall'11 ottobre 1997 con effettivo pagamento dal 1° maggio 2002 e con liquidazione degli arretrati da tale ultima data, posto che il ricorrente ha presentato domanda di pensione di privilegio per la patologia "gastroduodenite cronica" il 23 aprile 2002. L'INPS ha, altresì, prodotto in giudizio tutta la documentazione dalla quale risulta l'effettivo pagamento del trattamento pensionistico privilegiato, degli arretrati, degli interessi e della rivalutazione monetaria. Ne deriva che la pretesa azionata in giudizio dal ricorrente risulta essere stata soddisfatta dall'INPS in data di gran lunga anteriore al deposito del ricorso e che, pertanto, il signor T. è privo di interesse ad agire.

6. Ai sensi dell'art. 31 c.g.c., le spese di giudizio seguono la soccombenza e, pertanto, il ricorrente è condannato alla rifusione delle spese e degli onorari di difesa in favore dell'INPS, che si liquidano nella complessiva somma di euro 1.000,00 (mille), oltre agli accessori come per legge, se dovuti.

P.Q.M.

Il Giudice delle pensioni in composizione monocratica presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria, definitivamente pronunciando, **rigetta il ricorso** come da motivazione. Condanna il ricorrente signor C. T. al pagamento in favore dell'INPS delle spese e degli onorari del giudizio che si liquidano in euro 1.000,00 (mille), oltre agli accessori come per legge, se

dovuti.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Catanzaro, nella Camera di consiglio del 9 giugno 2025.

Il Giudice delle pensioni

Gianpiero D'Alia

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 10/06/2025

La Responsabile della segreteria

Dott.ssa Francesca Deni